

**Corte d'Appello di Brescia****Sezione Prima civile,****il coordinatore, quale delegato del Presidente della Corte d'Appello,**

Nel procedimento civile n. 336/2023 V.G., ha pronunciato il seguente

DECRETO

visti

- il ricorso per riconoscimento di lodo straniero ex art.839 cpc proposto da R T R nei confronti di M M ,
- la visura registro imprese società M (doc.3 ricorso);
- l'originale apostillato con traduzione asseverata del lodo 8/02/2023 del "Tribunale di arbitrato commerciale internazionale presso la camera di commercio e dell'industria della Federazione Russa", con il quale (doc.1), nel contenzioso tra le predette parti, si è disposto:

<<1. Di ridurre proporzionalmente il valore totale del contratto (contratto n.2(in data 06.11.2020, stipulato tra M , Brescia, Italia, e la società a responsabilità limitata R , Kirzhac, Federazione Russa) relativo alla macchina saldatrice modello MY2020 di qualità insoddisfacente nella misura di 83.250,00 euro (ottantatremila duecentocinquanta euro) e di portarlo a 108.750,00 euro (cento-ottomila settecentocinquanta euro);

2. Di recuperare dalla società M (numero di iscrizione 0. Brescia, Italia, a favore della società a responsabilità limitata R (INN 3. OGRN 1.), Kirzhac, Federazione Russa, la somma corrispondente all'arricchimento indebito di 25.650,00 euro (venticinquemila seicentocinquanta euro), una multa per l'importo di 27.000,00 euro (ventisettemila euro), nonché le spese per il pagamento delle tasse di registrazione e di arbitrato per l'importo di 999:016,11 rubli (novecentonovantanovemila sedici rubli e undici copechi);

3. Di negare l'accoglimento della parte restante delle domande giudiziali>>;

- il contratto di compravendita inter partes del 06/11/2020 (doc.2), contenente, all'art.10, clausola compromissoria, del seguente tenore:

<<10. (ARBITRATO)

10.1 Il Venditore e l'Acquirente devono prendere tutte le misure per la risoluzione reciproca delle controversie che possono sorgere in relazione all'esecuzione del presente Contratto attraverso negoziazioni. Se le Parti non riescono a raggiungere un accordo tramite negoziazione, la controversia è deferita ad arbitri presso la sede del ricorrente.

10.2 nel caso in cui il ricorrente sia il Venditore, tutte le controversie, disaccordi o

Cron. N.

R.Gen.N. 336/2023 VG

reclami derivanti da o in connessione con il presente Contratto, inclusi quelli relativi alla sua esecuzione, violazione, risoluzione o invalidità, saranno risolti in arbitrato presso la Camera di Commercio e Industria Italiana in conformità con il suo regolamento. La lingua della controversia è l'inglese, con la fornitura di un interprete per le spese dell'imputato, se necessario.

Nel caso in cui il ricorrente sia l'Acquirente, tutte le controversie, disaccordi o reclami derivanti da o in connessione con il presente Contratto, inclusi quelli relativi alla sua esecuzione, violazione, risoluzione o invalidità, saranno risolti presso la Corte Internazionale di arbitrato commerciale presso la Camera di Commercio e industria della Federazione Russa a Mosca in conformità con i suoi regolamenti. La lingua della controversia è il russo, con la fornitura di un interprete per le spese dell'imputato, se necessario.

La legge applicabile in entrambi i casi è la legge della Federazione Russa.

10.3 La decisione del tribunale arbitrale è definitiva e vincolante per le Parti e può essere riconosciuta ed eseguita da qualsiasi tribunale della giurisdizione competente.>>

rilevato:

- che l'organo arbitrale ha deliberato su controversia che prendeva le mosse da contestazioni della parte acquirente R circa la conformità di un macchinario industriale che le era stato fornito dalla venditrice M. e circa la conseguente richiesta dell'acquirente di riduzione del prezzo di vendita con condanna alla restituzione dell'eccedenza già corrisposta, nonché dell'applicazione di penali contrattuali per ritardo nella messa in funzione della macchina (clausola 8.2 contratto) e per ritardo nell'eliminazione dei difetti (clausola 8.4 contratto);
- che pertanto la controversia verte in materia patrimoniale, e non rientra tra quelle che non possono formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;
- che il lodo non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico;

considerato:

- che la Federazione Russa e l'Italia hanno aderito alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, conclusa a New York in data 10/06/1958 in GU n.45 del 21/02/1968;
- che gli arbitrati internazionali e l'accesso a procedimenti giudiziari o l'esecuzione delle decisioni rese da uno degli Stati coinvolti non risultano essere contemplati nella disciplina di cui al Reg. UE 2022/1269 sulle sanzioni contro la Russia;

ritenuto:

che, avendo il ricorrente prodotto il lodo unitamente all'atto di compromesso, entrambi in originale o in copia conforme, con traduzione certificata conforme, e dovendosi perciò ritenere accertata la regolarità formale del lodo, ricorrono gli estremi per l'adozione del provvedimento di cui all'art.839 cpc;

p.q.m.

visto l'art.839 cpc, dichiara l'immediata efficacia esecutiva nella Repubblica Italiana del lodo emesso dal Tribunale di Arbitrato Internazionale presso la Camera di Commercio e dell'Industria della Federazione Russa (ICAC) in data 8 febbraio 2023

nel procedimento M-71/2022 tra l'attrice R

e la convenuta M

Manda alla parte istante per la notifica del ricorso e del decreto entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento alla controparte, con avvertimento per quest'ultima della facoltà di proporre opposizione ex art.840 nel termine di giorni 30 dalla notificazione

Si comunichi alla parte istante, nel domicilio eletto in ricorso.

Brescia, 25/09/2023

IL PRESIDENTE F.F.

Giuseppe Magnoli

